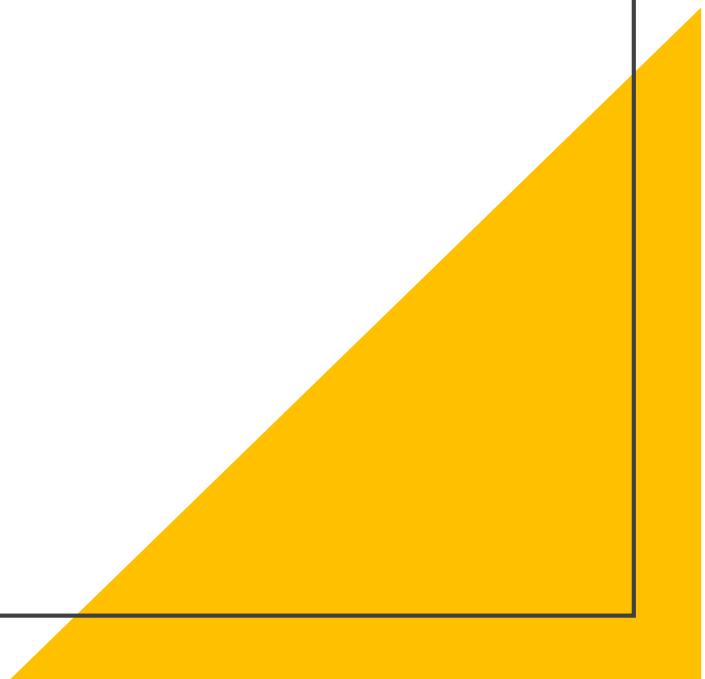


DECONTRIBUZIONE SUD



DECONTRIBUZIONE SUD

- La Decontribuzione Sud è un'**agevolazione** finalizzata a salvaguardare l'occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese e consiste in uno **sconto sui contributi previdenziali** complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.
- Si tratta di un'agevolazione legata alla decisione assunta dalla Commissione UE di prorogare il cosiddetto Temporary Framework, ossia la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato nei Paesi membri.
- E' uno **sgravio contributivo** in favore delle aziende del Sud Italia finalizzato a sostenere l'occupazione, di un valore pari al 30% fino al 2025, al 20% fino al 2027 e al 10% fino al 2029.

DECONTRIBUZIONE SUD

La misura è stata introdotta dal Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), con uno sgravio del 30% per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.

RATIO LEGIS

- Contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID- 19 tutelando i livelli occupazionali in aree già caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, ossia nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

DECONTRIBUZIONE SUD

- Con Circolare INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, sono state fornite le indicazioni operative e le istruzioni contabili per usufruire del beneficio **dal 1 Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020**.
- Con Circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021, sono state fornite le indicazioni operative e le istruzioni contabili per usufruire del beneficio **dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021**, prorogato con messaggio INPS 403 del 26 gennaio 2022, **al 30 Giugno 2022**.
- Con Circolare INPS n. 90 del 27 luglio 2022, sono state fornite le indicazioni operative e le istruzioni contabili per usufruire del beneficio **dal 1 Luglio 2022 al 31 Dicembre 2022**.

DECONTRIBUZIONE SUD

- La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha esteso l'esonero contributivo fino al 31 dicembre 2029, modificando la normativa e rimodulando le percentuali in misura pari al:
 - **30%** fino al 31 dicembre 2025;
 - **20%** per gli anni 2026 e 2027;
 - **10%** per gli anni 2028 e 2029.
- Sebbene sia prevista dalla Legge nazionale fino al 2029, per la sua operatività bisogna attendere, di volta in volta, **l'autorizzazione dell'Unione Europea** per l'utilizzo delle risorse.
- Per il 2023, **decontribuzione sud è stata confermata** come pubblicato nel messaggio INPS 4593 del 21 dicembre 2022.
- Per il 2024 è stata confermata fino al 30/06/2024 msg INPS 4695 del 28/12/2023.

A CHI SPETTA

- I datori di lavoro che possono accedere al beneficio devono avere i seguenti requisiti:
 - essere appartenenti al settore privato, anche senza la qualifica di imprenditori (art. 2082 c.c.) avere la sede di lavoro nelle seguenti regioni:
 - Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia;
 -
 - avere in essere, oppure instaurare, un rapporto di lavoro subordinato, diverso dal lavoro agricolo e domestico, rispettando il requisito geografico della prestazione lavorativa.
-
- (N.B. per una panoramica completa di cosa si intenda per datori di lavoro del settore privato inclusi o meno dai benefici di tale natura cfr. le circolari INPS n. 17/2015, n. 178/2015, n. 57/2016, n. 90/2016, n. 109/2017, n. 40/2018, n. 104/2019 e n. 57/2020);

Possono usufruire dello sgravio anche i datori di lavoro con sede legale in Regione diversa da quelle ammesse, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle Regioni previste, previo controllo e approvazione della struttura Inps competente per territorio.

Per le imprese che non hanno sede legale in una di queste Regioni, ma hanno una o più unità operative ubicate in tale territorio, è possibile presentare comunque istanza.

Però, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione **“OL”**.

Tale codice, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di *“Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”*.

L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle **imprese armatoriali** per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle regioni individuate.

E’ riconosciuta anche alle **agenzie di somministrazione** qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno. Pertanto a seguito dei chiarimenti pervenuti con messaggio INPS n. 1361/2021, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto".

CHI SONO GLI ESLUSI

Non possono beneficiare della misura i datori di lavoro del **settore agricolo** e quelli che stipulano contratti di **lavoro domestico**. Inoltre, sono esclusi:

gli enti pubblici economici e gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

tutti gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

tutte le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;

gli enti **morali** e gli enti **ecclesiastici**

CHI SONO GLI ESLUSI

Infine, tenuto conto che la misura in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione della misura anche le imprese:

operanti nel **settore finanziario**;

del **lavoro domestico**;

operanti nella **produzione primaria di prodotti agricoli**;

soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, ma non solo persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni. Inoltre, escluse anche le imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE o imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni.

IMPORTO DEL BENEFICIO

Caratteristiche di questo beneficio:

- non è previsto un tetto massimo mensile (vi è solo un limite temporale ultimo trimestre 2020 – anno 2021 – anno 2022 – anno 2023- primo semestre 2024);
- non ha natura di incentivo all'assunzione (quindi, non è soggetta ai limiti ex art. 31 d.lgs. n. 150/2015: assunzione che non dev'essere attuazione di un obbligo preesistente; rispetto del diritto di precedenza; assenza di sospensioni in atto; non estendibile alle assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti; incremento occupazionale);
- essendo un beneficio economico, occorre il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori ex art. 1 co. 1175 L. 296/2006 (quindi, DURC regolare, rispetto degli obblighi di legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali);
- sono esclusi dal computo dell'esonero contributivo: i premi e i contributi dovuti all'INAIL; i contributi, ove dovuti, al Fondo per il TFR (art. 1 co 755 L. n. 296/2006) o ai Fondi di Solidarietà (artt. 26 ss d.lgs. n. 148/2015) ovvero al Fondo del trasporto aereo (decreto interministeriale n. 95269/2016); il contributo ai Fondi interprofessionali (art. 25 co. 4 L. n. 845/1978);
- risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (es: all'assunzione di over 50 e di donne svantaggiate; assunzioni a tempo indeterminato di giovani, di disabili e di beneficiari di Naspi);

CUMULABILITA' CON ALTRI BENEFICI

L'agevolazione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) la cumulabilità è possibile nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta: la Decontribuzione Sud troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo;
- 2) sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione;
- 3) è **cumulabile** con altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di **over 50 disoccupati** da almeno 12 mesi, disciplinato dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- 4) è **cumulabile** con altri incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'**assunzione di disabili**, disciplinato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o incentivo all'assunzione di **beneficiari di NASpi**, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

CUMULABILITA' CON ALTRI BENEFICI

Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all'assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell'applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.

Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di 20 dipendenti, dall'articolo 4, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

Analogamente, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevista dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

MODALITA' DI ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS

A partire dall'invio del flusso di ottobre 2020, all'interno della denuncia individuale:

- nell'elemento dovrà essere inserito il valore **"ACAS"**;
- nell'elemento dovrà essere inserito il valore **"H00"**;
- nell'elemento dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente. Il DM2013 "virtuale" conterrà il codice **"L540"**;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell'esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021. La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021. I dati esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure, con il codice **"L543"**, avente il significato di "Arretrato Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio/febbraio 2021" (cfr. Mess. INPS n. 831/2021).

MODALITA' DI ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS

A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore **"DESU"**, avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore **"N"**.
- Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
- I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
 - - con il codice di nuova istituzione **"L565"**, avente il significato di "Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
 - - con il codice di nuova istituzione **"L571"**, avente il significato di "Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
- Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento al mese di luglio 2022, nel caso in cui i datori di lavoro non riescano ad adeguare i propri sistemi informativi, potrà essere effettuata come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022. Si rammenta, inoltre, che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per il mese di arretrato. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

GRAZIE

